



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 133/17/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO  
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELE VCO 2000 S.R.L. (FORNITORE  
DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE  
“VCO AZZURRA TV”) PER LA VIOLAZIONE DELLA  
DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA  
NELL’ART. 38, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 177/05  
(CO.RE.COM. PIEMONTE CONTESTAZIONE N. 2/2017 - PROC. 23/17/DZ-CRC)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 giugno 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”

*pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 istitutiva del Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008;

VISTA la convenzione del 17 settembre 2012, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni”* che delega al Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva inclusa la tutela del pluralismo mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali”*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte è stata contestata - cont. n. 2/2017 - in data 14 febbraio 2017 e notificata in pari data alla società Tele VCO 2000 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “VCO Azzurra TV”, la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, in quanto nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dei giorni 21, 25, 27 e 28 novembre 2016, rispettivamente nelle fasce orarie 16:00:00-17:00:00, 10:00:00-11:00:00, 16:00:00-17:00:00 e 16:00:00-17:00:00, si è riscontrato un affollamento pubblicitario orario pari al 37,02%, 28,25%, 38,62% e 32,11%.

## **2. Deduzioni della società**

La predetta società, nel presentare scritti difensivi al Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte in data 6 marzo 2017, ha eccepito che la comunicazione commerciale audiovisiva denominata “*Giardineria*” è da qualificarsi come telepromozione e, come tale, non è soggetta al limite di affollamento orario di cui all’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05. Pertanto, considerato lo scorporo del tempo di trasmissione della predetta telepromozione dal calcolo dell’affollamento pubblicitario orario, la parte ha chiesto l’archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame.

## **3. Valutazioni dell’Autorità**

Ad esito dell’istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte, con deliberazione n. 15 del 2017, ha proposto a questa Autorità l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Quarta Rete S.p.A. per la violazione dell’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05.

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte risulta meritevole di accoglimento.

Dalla documentazione versata in atti risulta che la comunicazione commerciale audiovisiva denominata “*Giardineria*”, diretta a stimolare la fornitura di una serie di prodotti natalizi, debba essere qualificata come telepromozione.

In altri termini, la comunicazione commerciale audiovisiva in questione è da qualificarsi quale telepromozione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, *punto mm*), del d.lgs. n. 177/05 e dell’art. 1, comma 1, *lett. f*), della delibera n. 538/01/CSP, dal momento che, attraverso una vera e propria forma di comunicazione commerciale diretta a promuovere determinati beni, c.d. *invito a proporre*, si è stimolato l’acquisto dei prodotti mediante l’esibizione degli stessi e, comunque, facendo specifici riferimenti, privi di immediati effetti negoziali in diretta televisiva, di carattere promozionale ai medesimi beni.

La comunicazione commerciale audiovisiva in esame presenta, infatti, una diversità strutturale-sostanziale rispetto alla televendita, ai sensi dell’art. 2, comma 1, *punto ii*), del d.lgs. n. 177/05 e dell’art. 1, comma 1, *lett. e*), in quanto persegue il fine promozionale mediante un semplice messaggio di contenuto persuasivo-informativo

privo dell'elemento qualificante della televendita ovvero l'offerta al pubblico di vendita a norma dell'art. 1336 c.c..

Nel caso di specie, considerato che, tra l'altro, in sovrimpressione, sullo schermo televisivo è presente la scritta "*messaggio promozionale*" e che, al contempo, non si riscontra la trasmissione di veri e propri inviti rivolti ai telespettatori a utilizzare in diretta specifiche numerazioni telefoniche, al fine acquistare i prodotti esibiti, il presentatore della telepromozione non manifesta la volontà di vincolarsi a dare esecuzione ad alcuna proposta di contratto nei confronti di quanti, fra il pubblico, dichiarano, poi, eventualmente di accettarla, perfezionando, così, il contratto di scambio.

Infatti, con la trasmissione della presente comunicazione commerciale audiovisiva si sollecita un'eventuale successiva transazione che avverrà, però, al di fuori dello spazio televisivo.

Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, una volta qualificata come telepromozione la predetta comunicazione commerciale audiovisiva, non si riscontra il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario, nei giorni 21, 25, 27 e 28 novembre 2016, rispettivamente nelle fasce orarie 16:00:00-17:00:00, 10:00:00-11:00:00, 16:00:00-17:00:00 e 16:00:00- 17:00:00, in quanto lo scomputo del tempo di trasmissione della predetta telepromozione pari al 21,99% dal calcolo complessivo dell'affollamento pubblicitario orario, comporta un affollamento pubblicitario orario nel rispetto del limite fissato dall'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 177/05;

RITENUTO, pertanto, di non poter procedere all'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte nei confronti della società Tele VCO 2000 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*VCO Azzurra TV*", per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 giugno 2017

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**

Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Riccardo Capecchi